

COMUNI DI PONTBOSET CHAMPORCHER
Regione Autonoma Valle d'Aosta
REGOLAMENTO COMUNALE DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Pontboset n. del 10/10/2011

Approvato con deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Champorcher n. del 20/10/2011

Articolo 1

Premessa

1. In applicazione e nel rispetto
 - a. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - b. del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. del "Decalogo delle regole per non violare la privacy", emesso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento generale del 29 novembre 2000, che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza;
 - d. dei pareri già espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza in altre realtà e delle relative osservazioni espresse;
2. L'Amministrazione Comunale di Pontboset con delibera del CC n.47 in data 28.12.2010 e l'amministrazione comunale di Champorcher con delibera del CC n. 57 in data 22/12/2010 hanno approvato la convenzione fra i due Comuni per il servizio di videosorveglianza in forma associata
3. Le amministrazioni di Pontboset e Champorcher stabiliscono quanto segue in merito alle finalità che si intendono perseguire attraverso il sistema di videosorveglianza e alle conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, alla lettura ed al trattamento delle informazioni.

Articolo 2

Finalità

1. Il sistema è rivolto a tutta la comunità complessivamente intesa. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza sono finalizzati a:
 - a. prevenire atti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - b. prevenire atti vandalici attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - c. favorire l'individuazione degli stessi atti vandalici ed atti criminosi, qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
 - d. rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione relativa alla presenza di zone controllate.
2. L'archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione stabilito nel successivo articolo 4, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
3. In ossequio al disposto del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, la cittadinanza è informata della presenza delle telecamere e della loro ubicazione

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. Banca dati: l'immagine video conservata sull'hard-disk del server centrale;
 - b. Dato personale: la porzione di banca dati (spezzone video, immagine) riguardante l'interessato;
 - c. Trattamento: le operazioni effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati. Più nel dettaglio ci si riferisce a: ripresa di immagini, loro invio al server centrale, visione da parte degli incaricati, eventuale estrazione di dati, distruzione dei dati;
- d. Titolare: i Comuni di Pontboset e Champorcher cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- e. Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali (la ripresa video o immagine);
- f. Garante: il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);
- g. Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h. Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma;
- i. Dato anonimo: il dato che in origine, per effetto dell'inquadratura o dello scarso dettaglio della ripresa, oppure a seguito di trattamento (mascheratura, sfocatura, ecc.) non può essere associato, ad un esame visivo, ad un interessato identificato o identificabile;
- j. Ufficio: l'ufficio della Polizia Locale.

Articolo 4

Caratteristiche generali del sistema e modalità di raccolta dei dati

1. Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici, attive 24 ore su 24, collegate al Centro di Gestione e Controllo che registra, conserva e cancella dopo il tempo previsto le immagini video registrate.
2. Le telecamere, in funzione dei parametri di rilevamento opportunamente configurati, provvederanno ad inviare le immagini catturate al Centro di Gestione e Controllo; il sistema centrale salverà le immagini video sull'hard-disk del server centrale conservandole per un periodo massimo di 15 giorni. La cancellazione sarà automatica.
3. Il Centro di Gestione e Controllo ha sede presso il Municipio di Pontboset sito in Località Pont – Bozet n. 30 presso cui è presente l'apparecchiatura "server centrale" per la visualizzazione in tempo reale delle immagini video raccolte nonché per la registrazione e l'archiviazione delle immagini video salvate nei 15 giorni precedenti.
4. Il Centro di Gestione e Controllo è accessibile solamente dal personale autorizzato con l'apposita chiave in dotazione. Il personale autorizzato sarà, pertanto, dotato di chiave per l'accesso al locale del Centro di Gestione e Controllo e di credenziali di accesso (nome utente e password) per lo sblocco del Server centrale.
5. Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso. Le immagini video, sia quelle in tempo reale sia quelle salvate sul server centrale, sono accessibili solamente dal Centro di Gestione e Controllo. Sono, pertanto, esclusi l'interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati e l'accesso al sistema da altri terminali ed elaboratori.
6. Il sistema consente di volta in volta all'operatore, dotato di necessaria autorizzazione e di chiavi di accesso:
 - a. la visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema;
 - b. l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su idoneo supporto.
7. Le credenziali di accesso (nome utente e password) al sistema di videosorveglianza saranno custodite dal responsabile e dagli incaricati della Polizia Locale in cassaforte, in busta chiusa sigillata. Il responsabile o gli incaricati della Polizia Locale dovranno annotare sul registro ogni utilizzo e provvedere alla sostituzione della busta ed alla sua sigillatura ad ogni utilizzo.

Articolo 5

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

1. Titolare del sistema e del trattamento dei dati così raccolti è il Responsabile della Polizia Locale, in relazione ai poteri di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, attribuitigli dalle vigenti disposizioni di Legge.
2. Il responsabile individua, a sua volta, tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, i soggetti incaricati del trattamento dei dati, selezionandoli tra i titolari della qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio.
3. Egli inoltre vigila sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle finalità di istituzione del sistema.

Articolo 6

Modalità di accesso ai dati

1. L'accesso al Centro di Gestione e Controllo e ai dati da esso raccolti e trattati è consentito esclusivamente al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed agli incaricati (appartenenti allo stesso Servizio) da egli stesso designati.
2. Le immagini registrate saranno disponibili ai fini di indagini giudiziarie e di polizia. Il Responsabile del

trattamento potrà autorizzare la consegna delle immagini su supporto ottico (CD-ROM o DVD) alle forze di polizia interessate, dietro richiesta scritta e motivata, con stesura di un verbale di consegna.

3. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura dei Responsabili del Servizio di Polizia Locale dei due Comuni o dei suoi incaricati, l'identità della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita della persona stessa e, in caso di accesso all'archivio delle registrazioni, gli estremi del provvedimento autorizzativo.

4. Le immagini salvate su supporto ottico per le finalità di cui al successivo articolo 7 verranno conservate nella cassaforte dell'ufficio sino alla eventuale consegna agli interessati; in caso di inutilizzo i supporti dovranno essere distrutti fisicamente.

5. Il registro cartaceo di cui sopra potrà essere sostituito da un archivio elettronico, con pari caratteristiche di sicurezza ed attendibilità

Articolo 7

Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

1. Le procedure per l'accesso alle immagini possono essere attivate:

- a. sulla base di denunce formali di atti criminosi da parte dei cittadini;
- b. sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia;
- c. sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di Polizia nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Nei casi sopra riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini, l'organo di Polizia Locale procede ed informa uno degli incaricati al fine di attivare la procedura di accesso e lettura delle immagini.

3. L'accesso, la lettura e l'esportazione delle immagini vengono realizzati presso il Centro di Gestione e Controllo dal Responsabile o da uno dei propri incaricati, tramite le rispettive chiavi di accesso.

4. L'incaricato della Polizia Locale, dopo aver visionato i video oppure le immagini collegate agli atti che hanno attivato le procedure di accesso alle informazioni registrate, può salvare su apposito ed idoneo supporto magnetico solamente i dati giudicati attinenti ai fatti denunciati.

5. Tale supporto magnetico sarà consegnato all'organo di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale.

6. L'organo di Polizia Giudiziaria consegnerà il materiale ricevuto in custodia alla Procura della Repubblica per la successiva trattazione del caso.

7. I dati, la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di conservazione presso il Centro di Gestione e Controllo, saranno cancellati.

8. E', comunque, vietata ogni forma di circolazione all'esterno e di utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 8

Comunicazione al pubblico - diritti dell'interessato

1. L'informativa al pubblico dovrà avvenire, conformemente a quanto indicato all'articolo 3.11 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 mediante:

- a. l'affissione di appositi cartelli in prossimità dell'area esterna video sorvegliata;
- b. l'affissione di manifesti riguardanti le finalità perseguite dal servizio (all'avvio del servizio o in caso di modifica dell'iniziativa);
- c. la pubblicazione sul sito web comunale dell'avviso di cui all'allegato A del presente regolamento;
- d. apposita riunione con la popolazione all'avvio del servizio per comunicare le finalità dell'iniziativa.

2. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime particolare.

Articolo 9

Responsabili

1. I responsabili verranno nominati con provvedimento del Sindaco.

Articolo 10

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del consiglio comunale.

COPIA

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FORMA ASSOCIATA FRA I COMUNI DI PONTBOSET E CHAMPORCHER.

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX ILO CLAUDIO - Sindaco	Si
PITET LUCA - Vice Sindaco	Si
CHANOUX PIERRE DEFENDENTE - Consigliere	Si
GUARDA FLAVIANO - Consigliere	Si
MARTINET TIZIANA - Consigliere	Si
ISABEL CHRISTIAN - Consigliere	Si
MARTINET NICOLETTA - Consigliere	Si
DA ROS MARCO - Consigliere	Si
GONTIER ALESSIA - Consigliere	Si
MANCUSO MIRKO - Consigliere	No
BORDET ENZO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor GAIDO Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor CHANOUX ILO CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
VIDEOSORVEGLIANZA IN FORMA ASSOCIATA FRA I COMUNI DI PONTBOSET E
CHAMPORCHER.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.47 del 28.12.2010 con la quale il comune di Pontboset stabiliva di svolgere in forma associata con il Comune di Champorcher il servizio di videosorveglianza.

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del CC 57 del 22.12.2010 del Comune di Champorcher con la quale il comune di Champorcher stabiliva di svolgere in forma associata con il Comune di Pontboset il servizio di videosorveglianza.

UDITA la relazione del Sindaco sull'ormai imminente inizio del servizio avendo concluso l'installazione della rete e sulla conseguente necessità di approvare il regolamento del servizio associato per la videosorveglianza predisposto dalle segreterie dei due Comuni;

ESAMINATO il regolamento per il servizio di videosorveglianza predisposto dagli uffici comunali dei due Comuni che si compone di numero 10 articoli.

VISTO il parere favorevole di legittimità del segretario comunale ai sensi di legge.

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

.

D E L I B E R A

DI APPROVARE il regolamento del servizio di videosorveglianza associato dei Comuni di Pontboset e Champorcher come da allegato che si compone di numero 10 articoli e che diviene parte integrante del presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to CHANOUX ILO CLAUDIO

IL SEGRETARIO
F.to GAIDO Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è stata /sarà pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-ott-2011 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23.08.1993 n. 73.

Pontboset, li 13-ott-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAIDO Dario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sua estesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/98, il giorno 13-ott-2011.

Pontboset, li 13-ott-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAIDO Dario

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, li 13-ott-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE


